MISURE URGENTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E L'ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO

Art. 36-ter

Disposizioni per l'applicazione della clausola sociale al personale impiegato in contact center

Gli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano ad avvalersi dei servizi di contact center prestati da soggetti terzi con salvaguardia degli stessi livelli occupazionali, sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilita' secondo le modalita' di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ferma restando la scadenza naturale dei contratti che disciplinano detti servizi, se anteriore.

Versione in vigore dal 8 febbraio 2024, tuttora in vigore · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro
Estremi	Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48
Capo	III — Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-l-inclusione-sociale-e-l-accesso-al-mondo-del/art-36-ter-disposizioni-per-l-applicazione-della-clausola-sociale-al-personale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it